

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della produzione di ovini e caprini

[notificata con il numero C(2004) 4092]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/747/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 7 e l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dello svolgimento delle indagini previste dalla direttiva 93/25/CEE, è necessario disporre di definizioni precise. È pertanto necessario determinare le aziende agricole oggetto dell'indagine e definire esattamente le categorie secondo cui devono essere ripartiti i risultati dell'indagine, nonché stabilire le classi d'ampiezza e le suddivisioni territoriali sulla base delle quali gli Stati membri elaborano i risultati delle indagini statistiche effettuate a intervalli regolari. È inoltre necessaria, per compilare le statistiche delle macellazioni, una definizione uniforme di «peso morto».
- (2) A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è necessario effettuare talune modifiche tecniche.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ istituisce una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per gli Stati membri; di conseguenza, è necessario sostituire i livelli regionali precedentemente definiti con la nuova classificazione NUTS.

(4) È necessario abrogare la decisione 2003/597/CE della Commissione, del 4 agosto 2003, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della produzione di ovini e caprini⁽³⁾.

(5) La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Azienda agricola, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/25/CEE è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli.

2. L'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE verte su quanto segue:

- a) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha;
- b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano in una misura determinata per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

3. Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d'indagine s'impegnano a stabilire tale soglia in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole che complessivamente rappresentano l'1 % o meno del reddito lordo standard totale, come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione⁽⁴⁾, dello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 203 del 12.08.2003, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1.

Articolo 2

Le definizioni delle categorie di ovini e caprini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 93/25/CEE figurano nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 3

Per le suddivisioni territoriali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE, gli Stati membri seguono il livello della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) come definito nell'allegato II della presente decisione.

Gli Stati membri sono esonerati dal fornire dati per le regioni nelle quali il patrimonio ovino e caprino è inferiore all'1 % del patrimonio nazionale.

Articolo 4

Le classi di ampiezza dei capi ovini e caprini di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE figurano nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 5

Il peso morto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE, è il peso a freddo del corpo dell'animale macellato

dopo dissanguamento, scuoiamento, eviscerazione e previa ablazione della testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), delle zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), della coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), delle mammelle e degli organi genitali.

I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

Articolo 6

La decisione 2003/597/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE****Pecore e agnelle montate**

Femmine della specie ovina che hanno già figliato nonché quelle che sono state montate per la prima volta.

Pecore da latte

Pecore allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le pecore da latte riformate (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione).

Altre pecore

Pecore diverse dalle pecore da latte.

Agnelli

Ovini maschi o femmine giovani, fino all'età di circa 12 mesi.

ALLEGATO II

SUDDIVISIONI TERRITORIALI

Belgio		NUTS 1
Repubblica ceca		NUTS 2
Danimarca		—
Germania		NUTS 1
Estonia		—
Grecia		NUTS 2
Spagna		NUTS 2
Francia		NUTS 2
Irlanda		NUTS 2
Italia		NUTS 2
Cipro		—
Lettonia	per gli ovini:	NUTS 2
	per i caprini:	—
Lituania		—
Lussemburgo		—
Ungheria	per gli ovini:	NUTS 2
	per i caprini:	—
Malta		NUTS 3
Paesi Bassi		NUTS 2
Austria		NUTS 2
Polonia	per gli ovini:	NUTS 2
	per i caprini:	—
Portogallo		NUTS 2
Slovenia		—
Slovacchia		NUTS 2
Finlandia		NUTS 2
Svezia	per gli ovini:	NUTS 2
	per i caprini:	—
Regno Unito		NUTS 1

ALLEGATO III

TABELLA 1

Classi di ampiezza degli effettivi ovini detenuti

Categorie	Detenitori di ovini (Totale)		Detenitori di agnelle montate + pecore ^(a)		Pecore da latte, agnelle da latte montate/detentore		Detenitori di pecore da latte e agnelle da latte montate ^(c)		Detenitori di altre pecore e agnelle montate ^(c)		
	Ovini (Totale)/detentore	Detenitori Numero	Agnelle montate, pecore/detentore	Detenitori Numero	Animali Numero	Pecore da latte, agnelle da latte montate/detentore	Detenitori Numero	Animali Numero	Altre pecore e agnelle montate/detentore	Detenitori Numero	Animali Numero
I	1-9		1-9			1-9			1-9		
II	10-19		10-19			10-19			10-19		
III	20-49		20-49			20-49			20-49		
IV	50-99		50-99			50-99			50-99		
V	100- ^(d)		100- ^(d)			100- ^(d)			100- ^(d)		
VI	100-199 ^(e)		100-199 ^(e)			100-199 ^(e)			100-199 ^(e)		
VII	200-499 ^(e)		200-499 ^(e)			200-499 ^(e)			200-499 ^(e)		
VIII	500-999 ^(e)		500-999 ^(e)			500-999 ^(e)			500-999 ^(e)		
IX	1 000- ^(e)		1 000- ^(e)			1 000- ^(e)			1 000- ^(e)		
	Totale		Totale			Totale			Totale		

^(a) Ripartizione facoltativa per BE, CZ, DK, LT, LU, LV, PL, SE, SI, SK

^(b) Ripartizione facoltativa per BE, CZ, DE, LT, LV, NL, PL, SE, SI, SK

^(c) Ripartizione facoltativa per BE, CZ, DE, IRL, LT, LV, NL, AT, PL, PT, FIN, SE, SI, SK, UK

^(d) Ripartizione facoltativa per MT

TABELLA 2
Classi di ampiezza degli effettivi caprini detenuti

Categorie	Detentori di caprini (totale)			Detentori di capre montate e di capre che hanno già figliato (*)		
	Caprini (totale)/detentore	Detentori Numero	Animali Numero	Capre montate e capre che hanno già figliato (*) / detentore	Detentori Numero	Animali Numero
I	1-9			1-9		
II	10-19			10-19		
III	20-49			20-49		
IV	50-99			50-99		
V	100- (4)			100- (4)		
VI	100-499 (4)			100-499 (4)		
VII	500- (4)			500- (4)		
VIII	500-999 (4) (4)			500-999 (4) (4)		
IX	1 000- (4) (4)			1 000- (4) (4)		
	Totale			Totale		

(4) Ripartizione facoltativa per BE, DE, IRL, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK, UK

(4) Ripartizione facoltativa per FR

(4) Ripartizione facoltativa per BE, DE, LT, NL, PL, SE, SK

(4) Ripartizione facoltativa per MT